




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2977

Legge europea 2014

N. 205 – 14 aprile 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2977

Legge europea 2014

N. 205 – 14 aprile 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2977

Titolo breve: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XIV Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Michele Bordo

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla XIV Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 4 -
COMMERCIALIZAZIONE DI APPARECCHIATURE TELEVISIVE IN ITALIA.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
MODIFICHE AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	- 5 -
ARTICOLO 3	- 5 -
SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN ONDE MEDIE A MODULAZIONE DI AMPIEZZA	- 5 -
ARTICOLO 4	- 5 -
DIRITTI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE	- 5 -
ARTICOLO 5	- 8 -
LIMITI DI AFFOLLAMENTO PUBBLICITARIO NEI MEDIA AUDIOVISIVI.....	- 8 -
ARTICOLO 6	- 9 -
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE RICHIESTE DI BREVETTO	- 9 -
ARTICOLO 7	- 10 -
AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	- 10 -
ARTICOLO 8	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI RIMPATRI	- 11 -
ARTICOLO 9	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA.....	- 13 -
ARTICOLO 10	- 13 -
ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.....	- 13 -
ARTICOLO 11	- 15 -
DISCIPLINA IVA SULL'IMPORTAZIONE DI MERCI DI VALORE MODESTO	- 15 -
ARTICOLO 12	- 16 -
GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI AIUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE.....	- 16 -
ARTICOLO 13	- 20 -

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	- 20 -
ARTICOLO 14	- 21 -
SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	- 21 -
ARTICOLO 15	- 21 -
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/13/CE IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO.....	- 21 -
ARTICOLO 16	- 22 -
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DI SPECIE BOVINA	- 22 -
ARTICOLO 17	- 23 -
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CATTURA DI RICHIAMI VIVI.....	- 23 -
ARTICOLO 18	- 24 -
DIVIETO DI COMMERCIO DI SPECIE EUROPEE DI UCCELLI SELVATICI.....	- 24 -
ARTICOLO 19	- 25 -
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	- 25 -
ARTICOLO 20	- 25 -
CAPACITÀ EUROPEA DI RISPOSTA EMERGENZIALE (EERC).....	- 25 -

PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014).

Il testo è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa precisa che con il disegno di legge in esame il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea. Già con la legge 97/2013 (legge europea 2013) e con la legge 161/2014 (legge europea 2013-*bis*) è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Poiché ancora residua una parte di precontenzioso e di contenzioso, per la quale è stata riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, si fa nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge 234/2012^[1]. Sinteticamente, con il provvedimento in esame si intende²:

- chiudere undici procedure d'infrazione e sette procedure di precontenzioso³;
- dare attuazione a una direttiva dell'Unione europea che scade nel 2016;
- dare attuazione a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si segnala che l'art. 21 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ La legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

² Una tabella inserita nella parte II dell'Analisi tecnico-normativa (v. stampato C. 2977 – pagg. 43-44) contiene l'indicazione puntuale delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot che il disegno di legge è volto a risolvere. Tali procedure contenziose vengono poste in collegamento con le singole norme del testo in esame.

³ Si tratta di procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot. Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU Pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale (che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio), trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia

La norma dispone l'abrogazione di cinque decreti ministeriali⁴ che disciplinano la commercializzazione dei ricevitori per apparecchi televisivi nel territorio nazionale a seguito dall'introduzione delle nuove tecnologie sul mercato dei ricevitori per televisione ed essendo ormai completato il passaggio alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

La relazione tecnica specifica che le innovazioni tecnologiche introdotte rendono necessario un aggiornamento e un riordino dello specifico quadro normativo e la conseguente abrogazione dei cinque decreti emanati in tempi in cui era presente la tecnica analogica. In particolare, l'abrogazione del decreto 26 marzo 1992 e del precedente decreto 6 febbraio 1978 rende possibile la libera circolazione dei ricevitori televisivi sul mercato ed elimina una situazione di incertezza per gli operatori, sollevati dall'obbligo di richiedere una certificazione di conformità dei prodotti prevista per i ricevitori analogici, non più utilizzati.

La RT sottolinea che il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale avviene con le spese a carico del soggetto terzo. In sostanza, il soggetto, per poter ottenere la certificazione e immettere sul mercato interno l'apparecchio televisivo deve versare le spese cosiddette in "conto terzi" per le verifiche tecniche espletate dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero dello sviluppo economico.

La RT fa presente che per la procedura di certificazione era prevista una tariffa a copertura dei costi. Pertanto non ci sarà più l'introito della tariffa unitamente al fatto che non sarà più espletata l'attività di cui sopra. Afferma, pertanto, che non si ascrivono effetti relativi ai saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il venir meno delle entrate da tariffa sia pienamente compensato, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica, dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle certificazioni, non più richieste. In proposito appare utile una conferma.

⁴ DM 6 febbraio 1978, DM 26 MARZO 1992, DM 3 agosto 1984, DM 3 agosto 1984, DM 29 marzo 1985.

ARTICOLO 2

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

La norma sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 183 del codice delle comunicazioni elettroniche⁵, introducendo disposizioni volte a semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 3

Servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza

La norma prevede la possibilità di assegnare le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che, al contrario, l'assegnazione di diritti d'uso sulle frequenze in onde medie implicherebbe nuove entrate a titolo di diritti amministrativi e di contributi.

Nulla da osservare alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4

Diritti amministrativi per la fornitura di servizi di comunicazione

Normativa vigente: L'articolo 34 del D. lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) prevede che alle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni possano essere imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle norme di settore (regime di autorizzazione generale, diritti di uso, obblighi specifici)⁶. Tali diritti amministrativi devono essere imposti alle singole imprese in modo proporzionato,

⁵ D.lgs. n. 259/2003

⁶ Ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione

obiettivo e trasparente, minimizzando i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori (comma 1). La misura dei diritti amministrativi è riportata nell'allegato n. 10 del codice.

Le norme modificano⁷ la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34, e dell'allegato 10, comma 1, del D. lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico [comma 1, lett. a) n. 1) e lett. b)].

Il nuovo testo del comma 2, dell'articolo 34 - introdotto dal comma 1, lett. a), n. 1) dell'articolo in esame prevede che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico, la misura dei diritti amministrativi che possono essere richiesti alle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni è individuata nell'allegato n. 10. Rispetto a quanto previsto a normativa vigente, il nuovo testo dell'allegato 10, comma 1, prevede una ridefinizione delle classi di contribuzione (differenziate in funzione del numero di abitanti) con un aumento del livello di contribuzione per le classi riferite all'intero territorio nazionale e a territori con un numero di abitanti compreso tra 1 e 10 milioni e una riduzione per le classi riferite a territori con popolazione inferiore a 200.000 abitanti.

Viene, altresì, previsto che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la misura dei diritti amministrativi di cui all'art. 34, comma 1, del codice è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, sulla base dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale [comma 1, lett. a), n. 2, cpv. 2-*bis*)] e che il Ministero dello sviluppo economico deve pubblicare annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui all'art. 34, comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi⁸. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche [comma 1, lett. a), n. 2, cpv. 2-*ter*)].

Si ricorda che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) prevede che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento dell'AGCOM sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alla medesima Autorità. Il comma 66 prevede, inoltre, che in sede di prima applicazione, per il 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'AGCOM

del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione.

⁷ A tale fine viene sostituito il comma 2, dell'art. 34 ed il comma 1, dell'Allegato 10.

⁸ Ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-*bis*.

ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

La relazione tecnica afferma che la novella all'art. 34 introduce una disposizione di carattere generale che, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, stabilisce un obbligo di rendicontazione su specifiche entrate erariali acquisite al bilancio generale dello Stato; nel caso specifico si tratta delle entrate di cui all'art. 18 del cap. di entrata 2569 del bilancio generale dello Stato e dei costi correlati ad un sottoprodotto delle attività del centro di costo Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico, senza alcun onere per la finanza pubblica in quanto non vengono modificati gli importi dei diritti amministrativi.

Il comma 2-*bis*, introdotto con la lett. a), numero 2), si limita a prevedere che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la misura dei diritti amministrativi resta quella prevista dall'art.1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, basata sui ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri a carico dei soggetti autorizzati, né nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate con la lett. b) all'allegato 10 del codice dovrebbero assicurare maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, a numero di soggetti autorizzati invariato. Al riguardo la RT evidenzia, infatti, che l'attuale regime contributivo agevolato – previsto dall'allegato 10, come modificato dal DL n. 145/2013 – in favore di imprese che offrono servizi sull'intero territorio nazionale o su una porzione di territorio con popolazione superiore a 10 milioni di abitanti, sebbene abbia portato alla nascita di 15 nuovi operatori, ha comportato per lo Stato minori entrate rispetto a quelle attese. A fronte di un potenziale introito di circa 1,8 milioni di euro su base nazionale sono, infatti, stati introitati soltanto 4.500 euro, senza che, tuttavia, tali operatori si siano dimostrati in grado di operare a livello nazionale come prescritto dalla legge. Con le modifiche proposte all'allegato 10, si conta invece di ritornare agli introiti del 2013, ricavando entrate, a copertura delle spese a carico del Ministero dello sviluppo economico, sia dalla presentazione di nuove istanze sia dal riequilibrio del regime contributivo di cui hanno goduto i grandi operatori nel 2014. Tali maggiori entrate, in particolare, deriveranno dai contributi che saranno richiesti alla luce delle modifiche proposte alle società già titolari di autorizzazione generale in data antecedente al 31 dicembre 2014 e, considerando i numeri degli attuali soggetti autorizzati a livello nazionale che nell'anno 2014 hanno goduto di un regime agevolato, si stima un maggiore introito pari ad un milione di euro.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020, nell'ambito della quale la Commissione europea, con parere motivato del 10 luglio 2014, ha

sollevato due censure: la prima, relativa alla mancata previsione, nella normativa nazionale, dell'obbligo di pubblicazione, previsto al comma 2 dell'art. 12 della dir. 2002/ 20/CE, da parte delle autorità nazionali che riscuotono dalle imprese diritti amministrativi, di un rendiconto annuo dei costi amministrativi sostenuti e dell'importo complessivo dei diritti amministrativi riscossi; la seconda concernente il mancato rispetto, nelle misure di attuazione relative alla fissazione dei diritti amministrativi dovuti al Ministero, di cui all'allegato 10 del codice, dei criteri di proporzionalità e non discriminazione nell'imposizione dei diritti amministrativi sanciti all'articolo 12, comma 1, lettera b), della direttiva.

Al riguardo si osserva che, in merito alla rimodulazione delle tariffe di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. 259/2003, la RT non fornisce dati necessari per verificare se i nuovi livelli tariffari stabiliti siano idonei a garantire l'invarianza complessiva del relativo gettito.

Si rileva in proposito, che all'attuale modulazione delle tariffe, da ultimo definita dal DL n. 145/2013, non sono stati ascritti specifici effetti.

Andrebbe pertanto acquisita conferma che le modifiche apportate [comma 1, lett. a) n. 1) e lett. b)] ai criteri di contribuzione previsti - nell'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche - a carico delle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni per la copertura dei costi amministrativi sostenuti, non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Limiti di affollamento pubblicitario nei media audiovisivi

Normativa vigente: l'art. 38, comma 12, del D.lgs. n. 177/2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) prevede che i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non vengano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario.

La norma integra l'art. 38, comma 12, del D.lgs. n. 177/2005, prevedendo che i *trailers* di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario nei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a condizione che tali filmati promozionali abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo la stessa riferita al mercato privato.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata all'archiviazione del caso EU Pilot 1890/11/INSO, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'erroneo recepimento della direttiva 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi da parte italiana, in materia di computo dei limiti di massimo affollamento pubblicitario radio televisivo.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Libera prestazione di servizi per le richieste di brevetto

La norma reca modifiche al codice della proprietà industriale di cui al D.lgs. n. 30/2005. In particolare, viene previsto che.

- in ciascuna domanda o istanza il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice [comma 1, lett. a), cpv. 3-*bis*];
- nei casi in cui le disposizioni del codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, i soggetti interessati devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi. Gli oneri delle comunicazioni cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di PEC o di analogha modalità di comunicazione [comma 1, lett. b) cpv. 3-*ter*];
- qualora manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi [comma 1, lett. b) cpv. 3-*quater*)]

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, poiché sono previste modalità elettroniche di comunicazione tra l'Ufficio italiano brevetti e marchi e l'interessato, rimanendo a carico di quest'ultimo ogni onere in caso di adozione di modalità di comunicazioni diverse.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139, allo stadio di messa in mora ex art. 258 del TFUE, nell'ambito della quale la Commissione

europa sostiene che l'art. 147, comma 3-*bis*, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi prevista dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), nella misura in cui impone ai mandatarî di brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia.

Nulla da osservare al riguardo, considerato che - per espressa disposizione del comma 3-*ter*, confermata dalla relazione tecnica - vengono posti a carico dei soggetti interessati gli eventuali oneri concernenti l'adozione di modalità di comunicazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi diverse da quelle elettroniche.

ARTICOLO 7

Affidamento di servizi pubblici locali

Normativa vigente: l'art. 34, comma 22, del DL n. 179/2012, prevede che gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

La norma modifica il comma 22, dell'art. 34, del DL n. 179/2012, prevedendo che gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in un mercato regolamentato a tale data e a società da esse controllate alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Viene, altresì, disposto che gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 1° ottobre 2003, sotto il controllo di società quotate cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché ha carattere ordinamentale.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a risolvere la procedura di infrazione n. 2012/2050, allo stadio di parere motivato ex art. 258 del TFUE, nella quale è contestata allo Stato italiano la violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, derivante da affidamenti di servizi di igiene urbana da parte dei comuni di Varese e Casciago a favore della società ASPEM Spa,

nonché da una connessa disposizione legislativa in materia di affidamento di servizi pubblici locali a società a partecipazione pubblica quotate in borsa o da queste controllate.

Al riguardo, si prende atto del carattere ordinamentale, evidenziato dalla RT, della disposizione in esame. Andrebbero peraltro esclusi eventuali effetti finanziari connessi all'anticipo al 2018 del termine ultimo di scadenza di alcune concessioni.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri

Normativa vigente: l'art. 5, del D.lgs. n. 286/1998 prevede che qualora lo straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato UE si trattienga in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, il questore intima allo stesso di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato UE che ha rilasciato il permesso di soggiorno (comma 7-*bis*). In caso di violazione dell'intimazione è prevista l'adozione di un provvedimento di espulsione prefettizia⁹ e l'allontanamento è eseguito verso lo Stato UE che ha rilasciato il permesso di soggiorno (comma 7-*ter*, primo e secondo periodo).

La norma integra l'art. 5, comma 7-*ter*, secondo periodo, del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico dell'immigrazione) prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa essere eseguito verso gli stessi solo in presenza di accordi o intese bilaterali con tali Stati che siano entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009.

La relazione tecnica specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cui soggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell'Unione che ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva direttiva 2008/115/CE. Tale disposizione non influisce sul numero di espulsioni da eseguire ed è attuata dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT rammenta, inoltre, che l'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-*bis*) ha modificato l'art. 5, comma 7-*ter*, del testo unico che prevedeva l'espulsione amministrativa verso lo Stato terzo di origine dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato UE. In

⁹ Ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

particolare, la nuova formulazione della citata disposizione, entrata in vigore lo scorso 25 novembre, ha stabilito che l'allontanamento dello straniero irregolare in Italia, ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato UE, è eseguito verso quest'ultimo Stato e non verso il Paese di origine. Sotto il profilo finanziario la RT evidenzia che la disposizione entrata in vigore il 25 novembre scorso non ha ancora dispiegato i propri effetti. Rispetto alla formulazione previgente al 25 novembre scorso, la modifica proposta con tale legge non comporta oneri aggiuntivi se si considera che nel predetto regime normativo la regola era l'allontanamento verso il Paese extraeuropeo di origine. Alla luce di quanto sopra, l'imputazione degli oneri connessi a tali allontanamenti continua a gravare sul capitolo di spesa 2624 pg 22 relativo a « Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento, ovvero per l'allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea. Spese per l'allontanamento dal territorio nazionale a seguito di accordi e convenzioni internazionali ».

La relazione illustrativa precisa che la modifica introdotta all'articolo 5 è stata richiesta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2235, allo stadio di messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Al riguardo, si evidenzia che la norma in esame prevede che il cittadino di un Paese terzo in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato UE possa essere sottoposto a provvedimento di allontanamento verso quest'ultimo Stato esclusivamente in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, diversamente da quanto previsto della vigente disciplina in materia, in base alla quale il predetto allontanamento può essere sempre disposto indipendentemente dalla presenza o meno di siffatti accordi o intese. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la modifica introdotta non influisce sul numero di espulsioni da eseguire e che, pertanto, la norma verrà attuata dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e con le risorse disponibili a legislazione vigente, si rileva che la modifica sembra introdurre elementi di rigidità in tali fattispecie, suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, appaiono opportuni chiarimenti al fine di escludere eventuali maggiori spese dovute alla necessità di eseguire l'allontanamento verso il Paese di origine o

di provenienza dell'interessato, anziché verso il Paese UE che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

A tale riguardo la relazione illustrativa evidenzia che, nel caso in cui non rilevino intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, il rimpatrio forzato dello straniero con permesso di soggiorno di un Paese UE deve essere eseguito in direzione del Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato. La relazione illustrativa precisa, altresì, che gli Stati UE con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di patente di guida

Le norme dispongono talune modifiche alla normativa in materia di guida, a seguito della procedura di infrazione 2014/2116 e al caso EU Pilot 7070/14/MOVE.

In particolare, le modifiche intervengono in materia di:

- requisiti di idoneità visiva per il rilascio delle patenti di guida [comma 1, lettera *a*];
- requisiti degli esaminatori di guida per il rilascio della patente [comma 1, lettera *b*];
- guida di minori con trasporto di passeggero [comma 2, lettere *a*) e *d*);
- patente di guida per persone con disabilità [comma 2, lettera *b*];
- definizione di residenza ai fini del rilascio della patente [comma 2, lettera *c*].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni in esame sono finalizzate a risolvere i profili di criticità rilevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2116, allo stadio di parere motivato, e del caso EU Pilot 7070/14/MOVE per non corretta attuazione della direttiva 2006/126/CE, come modificata dalla successiva direttiva 2009/113/CE.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 10

Accesso all'infrastruttura ferroviaria

Le norme dispongono talune modifiche alla normativa in accesso all'infrastruttura ferroviaria, di cui al D. Lgs. 188/2003.

In particolare, le modifiche riservano al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana s.p.a.), sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti (anziché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la determinazione del canone per l'utilizzo di detta infrastruttura.

Resta fermo che, nelle more della definizione dei criteri da parte dell'Autorità dei trasporti, il Gestore continuerà ad applicare i criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000.

Nel rispetto del diritto comunitario, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze possono maggiorare o ridurre i canoni determinati dal Gestore solo per coprire costi derivanti dagli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.

La relazione tecnica afferma che l'affidamento all'Autorità di regolazione dei trasporti della funzione di determinare i criteri per la definizione da parte del Gestore dei canoni d'accesso all'infrastruttura ferroviaria non comporta oneri, in quanto lo stesso provvederà agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2008/2097, allo stadio di messa in mora, relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo pacchetto ferroviario UE. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3 ottobre 2013, ha condannato l'Italia per non aver garantito al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sufficiente indipendenza gestionale, dal momento che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 188/2003, i canoni per l'accesso all'infrastruttura, seppur proposti dal Gestore stesso, acquisiscono valore legale solo con la pubblicazione del decreto di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione ha inoltre rilevato che tale modello di fissazione dei canoni impedisce all'organismo di regolamentazione del settore ferroviario di esercitare il controllo sul sistema di imposizione dei diritti ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare circa la definizione dei criteri per la determinazione di canoni relativi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti atteso che la RT afferma che lo svolgimento di detti compiti avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone, appare

utile acquisire conferma che la tempistica del superamento della predetta disciplina sia tale da evitare, comunque, oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione.

ARTICOLO 11

Disciplina IVA sull'importazione di merci di valore modesto

La norma, integrando l'articolo 9 del DPR 633/1972 (Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), aggiunge una voce all'elenco dei servizi internazionali - o connessi agli scambi internazionali - non imponibili ai fini IVA che è contenuto nel medesimo articolo. Si tratta della seguente voce: servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile¹⁰, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile (dell'imposta relativa alle importazioni) e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.

Con apposito regolamento del Ministro dell'economia sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali (DPR 489/1997), per stabilire che, nel caso di applicazione della franchigia alle predette piccole spedizioni, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

La relazione tecnica – nel ribadire che la norma in esame estende l'attuale franchigia IVA all'importazione sulle piccole spedizioni di carattere non commerciale e sulle spedizioni di valore trascurabile anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare - afferma che dalla norma deriva un effetto di perdita di gettito di trascurabile entità. Infatti, come risulta dai dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quasi totalità dell'ammontare dell'IVA attualmente riscossa deriva da operazioni di importazione effettuate da soggetti intermedi, mentre le operazioni compiute da soggetti privati sono di non rilevante ammontare.

Le relazione illustrativa precisa che la norma in esame è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088 (allo stadio di parere motivato), nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato un contrasto fra l'articolo 9, comma 1, numero 4), del DPR 633/1972^[11] e l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dal Comitato IVA. La disposizione di cui al richiamato numero 4),

¹⁰ Di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE.

¹¹ L'articolo 9, comma 1, numero 4), del DPR 633/1972 stabilisce che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi di spedizione relativi:

- ai trasporti eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione;

infatti, stabilisce che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni di valore modesto sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione. Secondo la Commissione, invece, quando l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile della medesima, non specifica che i beni importati devono effettivamente essere tassati.

Al riguardo si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'effetto finanziario ascrivibile alla norma è di entità non apprezzabile. Ciò premesso, sotto il profilo applicativo appaiono opportuni chiarimenti in merito alla nozione di "servizi accessori", considerata dal testo in esame, tenuto conto che i medesimi vengono ammessi a franchigia dai diritti doganali indipendentemente dal loro ammontare.

ARTICOLO 12

Gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese

Normativa vigente: l'art. 46, comma 2, della legge 234/2012, prevede che le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all' art. 14 del reg. (CE) n. 659/1999.

L'art. 52 della legge 234/2012 prevede che il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all' articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento. Ai sensi delle norme richiamate dall'art. 52 della legge 234/2012, il controllo sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni nazionali ed europee si effettua sulla base delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese trasmesse dalle Amministrazioni concedenti. Per assicurare tali controlli, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di uno specifico sistema informativo, la "Banca Dati Anagrafica" (BDA), che in pratica già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti/enti gestori e camere di commercio. Peraltro, la normativa vigente non prevede sanzioni in caso di mancato invio delle informazioni sugli aiuti da parte delle amministrazioni concedenti

- ai trasporti di beni in importazione.

Tali servizi sono non imponibili a condizione che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta relativa alle importazioni.

La norma prevede, inoltre, che siano non imponibili i servizi relativi alle operazioni doganali.

La norma integra il comma 2, dell'art. 46, della legge 234/2012, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le verifiche sugli aiuti di Stato e sugli aiuti “*de minimis*” concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, cui sono tenute le amministrazioni concedenti¹², vengano effettuate attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato - di cui viene definita la disciplina¹³ - che subentra al vigente sistema informativo (BDA) operativo presso Ministero dello sviluppo economico [comma 1, lett. a) e b)].

In particolare, il nuovo testo dell'articolo 52 prevede che, per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge. 57/2001, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato” [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 1]. Il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 TFUE, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal reg. (CE) n. 1998/2006, e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché dalle disposizioni dell'UE che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 360/2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 659/1999 [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 2]. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 3]. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, sono conservate e rese accessibili senza restrizioni [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 4]. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 5]. Con regolamento, entro quattro mesi è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'ar. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 6]. Decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la trasmissione delle informazioni al Registro e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono

¹² Ai sensi dell'art 46, della legge n. 234/2012.

¹³ Con la sostituzione dell'art 52, della legge n. 234/2012, con un nuovo testo.

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti [comma 1, lett. b), cpv. Art. 52, comma 7].

La relazione tecnica afferma che l'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato è realizzata prevedendo lo sviluppo degli strumenti operativi esistenti e, in particolare, della Banca dati anagrafica (BDA), già istituita presso il Ministero dello sviluppo economico per effetto dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001.

La BDA, assicurando la raccolta, il monitoraggio e il controllo delle informazioni provenienti da tutte le amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese, tenuti alla trasmissione delle informazioni con cadenza trimestrale, già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti o enti gestori e camere di commercio. Tuttavia, la scarsa effettività delle disposizioni, in assenza di una previsione di tipo sanzionatorio in caso di omessa trasmissione delle informazioni alla BDA, e l'ampliamento degli obblighi di controllo e pubblicità derivanti dai recenti interventi del legislatore europeo rendono necessario un aggiornamento dei flussi informativi consentiti dall'attuale sistema. A tal fine la BDA viene: ampliata nei contenuti, al fine di consentire il monitoraggio e i controlli non solo delle agevolazioni in regime *de minimis*, ma di tutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall'obbligo di notifica o notificate ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, nonché di effettuare le verifiche relative ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili illegali; riprogettata per prevedere, tra l'altro, l'interoperabilità applicativa con altre banche dati esistenti; dotata di un apparato normativo sanzionatorio, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di utilizzo da parte dei soggetti che concedono gli aiuti oggetto del censimento, superando i limiti applicativi oggi esistenti. Sotto tale ultimo profilo, in coerenza anche con le disposizioni del D.lgs. n. n. 33/2013, il comma 7 del nuovo art. 52 prevede che l'utilizzo del Registro divenga condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione o l'erogazione dell'aiuto, oltre ai profili di responsabilità patrimoniale in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni e di consultazione del Registro stesso.

La necessaria conseguente opera di reingegnerizzazione della vigente BDA, che rappresenta la via più immediata e meno onerosa per assicurare la conformità agli obblighi di monitoraggio e verifica degli aiuti di Stato, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'istituzione del nuovo sistema si farà fronte, pertanto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne, altresì, l'opera di riprogettazione della vigente BDA, è previsto un costo complessivo di 2 milioni di euro, nel triennio 2105-2017, quantificati annualmente ai sensi della seguente tabella (Tabella 1).

Tabella 1 (euro)

	2015	2016	2017	Totale
Progettazione e realizzazione della piattaforma ¹⁴	500.000	750.000	250.000	1.500.000
Infrastrutture ed esercizio ¹⁵	100.000	200.000	200.000	500.000
Totale	600.000	950.000	450.000	2.000.000

La RT precisa che per la realizzazione del Registro si procederà tramite gare per l'acquisizione dei servizi professionali di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione e tramite gare e accordi con altri soggetti pubblici (Infocamere, Registri agricoltura e pesca e sistemi regionali) per la messa a punto ed esercizio dell'infrastruttura e per l'interoperabilità con altre banche dati.

La copertura dei predetti oneri è assicurata dalle residue risorse destinate all'assistenza tecnica del PON Ricerca e competitività 2007-2013, nonché del Piano di azione Coesione che ne rappresenta la prosecuzione.

Il predetto PON, infatti, individua un importo, pari a 800.000 euro, per la realizzazione della BDA, dal quale residuano risorse pari a 600.000 euro, utilizzabili nel 2015. Per il 2016 e 2017, i restanti oneri, pari a complessivi 1,4 milioni di euro, sono posti a carico della quota destinata all'assistenza tecnica del Piano di azione Coesione, che presenta adeguate disponibilità.

La Tabella 2 offre un riepilogo delle fonti di copertura finanziaria.

Tabella 2 (euro)

	2015	2016	2017	Totale
PON - Asse III Assistenza tecnica	600.000			600.000
PAC Programma: PAC MISE – DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione – 2012MISE1PAC22 Linea di azione: Assistenza tecnica – 20004 Intervento: Assistenza tecnica – 79001		950.000	450.000	1.400.000
Totale	600.000	950.000	450.000	2.000.000

La copertura è, quindi, assicurata da convenzioni di assistenza tecnica già stipulate dal Ministero dello sviluppo economico con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) S.p.A., afferenti ai programmi del PON e del PAC indicati in tabella.

¹⁴ Costi derivanti dalle attività di progettazione e realizzazione del Registro, comprese attività di Analisi e progettazione della piattaforma, sviluppo *software*, manutenzione evolutiva ed adeguativa della BDA.

¹⁵ Costi per la messa a punto dell'infrastruttura e per l'esercizio, compresi servizi di *hosting*, hardware e software, servizi di interoperabilità con altri registri e Banche Dati Nazionali e regionali.

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un Registro nazionale degli aiuti di Stato destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i controlli relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* concessi alle imprese. A tal fine viene previsto lo sviluppo degli strumenti operativi esistenti, tra i quali, in modo particolare, la Banca dati anagrafica (BDA), per la cui **riprogettazione** la relazione tecnica indica un costo complessivo di 2 milioni di euro, nel triennio 2015-2017 (euro 600.000 nel 2015, euro 950.000 nel 2016 ed euro 450.000 nel 2017). Sul punto si osserva che l'onere e la relativa copertura finanziaria sono indicati esclusivamente nella RT e non nella formulazione della norma. Si osserva altresì che non appare chiaro se gli oneri annui indicati dalla RT siano da considerare come limiti massimi di spesa. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 13

Servizi di interesse economico generale

Normativa vigente. L'articolo 47, comma 1 della L. 96/2010 dispone che il Ministro per le politiche europee assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale.

Il successivo comma 3 specifica che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Le norme introducono l'articolo 45-*bis* della L. 234/2012 in materia di servizi di interesse economico generale.

In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri ad assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale, compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Gli enti territoriali e locali sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza (comma 1).

Viene altresì abrogato l'articolo 47 della L. 96/2010, che verte su analoga materia (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, in quanto la norma specifica quanto già previsto a legislazione vigente, rivestendo dunque carattere ordinamentale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare opportuna una conferma – che le amministrazioni interessate svolgano le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 14

Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

La norma modifica l'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*) del D. Lgs. 81/2008, estendendo il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse sono rivolte al settore privato.

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni in esame sono finalizzate a estinguere il caso EU Pilot 6155/14/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il campo di applicazione della disciplina nazionale sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili è inferiore a quello accordato dalla direttiva 92/57/CEE.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposizioni in esame - come indicato dalla RT - siano rivolte al settore privato. Andrebbe peraltro acquisita conferma che non sussistano effetti finanziari con riferimento ad enti che, benché costituiti in forma privatistica, appartengano al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

ARTICOLO 15

Attuazione della direttiva 2009/13/CE in materia di lavoro marittimo.

Le norme recano talune modifiche alla normativa in materia di lavoro marittimo, al fine di attuare la direttiva 2009/13/CE.

In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del D. Lgs. 108/2005 che definisce la nozione di “armatore” (comma 1);
- introducono gli articoli 5-*bis* e 38-*bis* del D. Lgs. 271/1999, prevedendo che con decreto interministeriale siano individuati i lavori vietati ai minori di anni 18 per motivi di salute e sicurezza e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 euro a 2.582 euro) per chi contravviene a detto divieto (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le norme sono di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano effetti finanziari.

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai contravventori il divieto di adibire minori allo svolgimento di lavori per motivi di salute e sicurezza, la RT precisa che, in base all'articolo 41 del D. Lgs. 271/1999, all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorità marittima. Pertanto, la nuova sanzione rientra nei normali compiti di vigilanza della predetta Autorità, già previsti a legislazione vigente.

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni in esame sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/0515 per mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire una conferma dal Governo – che i compiti aggiuntivi in capo all'Autorità marittima, connessi all'introduzione di nuovi divieti nel settore del lavoro marittimo e delle correlate sanzioni per i trasgressori, vengano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 16

Sistema di identificazione degli animali di specie bovina

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 196/1999, riguardante il sistema di identificazione degli animali della specie bovina e, in particolare, la tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati che ciascun Stato membro alimenta nell'ambito della rete di sorveglianza operante a livello comunitario.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché la norma concerne l'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti.

La relazione illustrativa afferma che le norme in esame traspongono nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che le banche dati attualmente in uso siano compatibili con la nuova tipologia delle informazioni da inserire nell'ambito della rete di sorveglianza europea.

ARTICOLO 17

Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi

Normativa vigente: l'art. 4, comma 3, della legge n.157/1992, prevede che l'attività di cattura di uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La norma sostituisce l'art. 4, comma 3, della legge n. 157/1992, disponendo che l'attività di cattura di uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo possa essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non siano vietati ai sensi dell'all. IV alla dir. 2009/147/UE (cd. direttiva uccelli). Analogamente a quanto già previsto dal vigente testo¹⁶, viene inoltre disposto che l'attività di cattura venga svolta da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA, il quale svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale

¹⁶ Del predetto articolo 4, comma 3.

(ISPRA) provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/2006, attualmente allo stadio di parere motivato ex art. 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea in quanto nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana la cattura di sette specie di uccelli mediante l'utilizzo di reti era stata autorizzata e attuata senza che fossero rispettate le condizioni di deroga previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/UE.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) possa provvedere alle attività di controllo e certificazione degli impianti autorizzati alla cattura di uccelli per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 18

Divieto di commercio di specie europee di uccelli selvatici

La norma introduce, tramite una novella alla legge n. 157 del 1992, il divieto di commercio in Italia di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati UE, anche se importati dall'estero.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma di natura ordinamentale.

La relazione illustrativa precisa che la norma è volta a chiudere il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva uccelli) della legge n. 157/1992, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque oggetto di tutela da parte della stessa direttiva.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.

ARTICOLO 19

Recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

La norma reca modifiche alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al D.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) prevedendo, in particolare, che:

- le disposizioni in materia di modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi previste dal codice trovano applicazione a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea [comma 1, lett. b), cpv. 2-*bis*];
- venga garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del codice e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto della direttiva 94/62/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) [comma 1, lett. c), cpv. 3-*bis*]

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a superare le contestazioni dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2123, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE dal 10 luglio 2014, a seguito della chiusura negativa del caso EU Pilot 2113/11/ENVI.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 20

Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)

L'art. 11, della Dec. n. 1313/2013/UE istituisce una Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), quale "meccanismo unionale" di protezione civile¹⁷. L'EERC è costituito da un *pool* volontario di mezzi di risposta pre-impegnati degli Stati membri, comprendente moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.

L'art. 19, della Dec. n. 1313/2013/UE fissa la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di protezione civile nel periodo 2014-2020 in euro **368 428 000**, di cui **223 776 000** sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale e **144 652 000** dalla rubrica 4 "Europa globale". Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale (par. 1). L'assegnazione finanziaria di cui al par. 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione

¹⁷ L'art. 1, par. 1, della decisione definisce il "meccanismo unionale" di protezione civile uno strumento destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

necessarie per gestire il “meccanismo unionale” e realizzarne gli obiettivi. Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, le spese connesse alle reti informatiche e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma (par. 3).

La norma, ai fini dell’attuazione della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l’impiego di moduli, mezzi, attrezzature e di esperti qualificati, all’uopo specificamente formati (comma 1).

La norma in particolare prevede che:

- a seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri (comma 2);
- il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell’EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla dec. n. 1313/2013/UE (comma 3)

La relazione tecnica afferma che la disposizione concernente la partecipazione del Governo italiano al “meccanismo unionale” di protezione civile non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, oltre al richiamato contributo europeo, si prevede l’eventuale attivazione delle risorse nazionali nell’ambito delle disponibilità di bilancio a tal fine stanziato per l’ordinario funzionamento della risposta alle emergenze.

La relazione aggiunge che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame si provvede, nel limite massimo di 200.000 euro annui, a valere sul capitolo 742 – «Spese relative alle ricorrenti emergenze» del bilancio del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale limite di spesa di 200.000 euro annui, da intendersi come limite massimo di natura autorizzativa, a valere sulle risorse ordinarie stanziato per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato determinato in considerazione della richiamata natura circoscritta dei concorsi eventualmente attivabili.

Al riguardo, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, in base alla quale la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile e alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC) avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e,

pertanto - oltre che all'interno del quadro finanziario pluriennale europeo –, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate a far fronte agli stati di emergenza di protezione civile nazionale.

Con riferimento al limite di spesa di 200.000 euro annui, relativo alle attività di cui ai commi 1 e 2, cui fa riferimento la RT, nel rilevare che tale limite non è espressamente indicato dalla norma, si evidenzia la necessità di acquisire i dati sottostanti la determinazione del richiamato importo.

Andrebbe infine chiarito se le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 abbiano carattere oneroso e quali siano le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che la disposizione prevede che per i medesimi possa farsi "anche" ricorso alle risorse europee di cui alla decisione del 13/03/2013, indicando quindi queste ultime come fonte non esclusiva di finanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa relativa alle attività di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, imputata dalla relazione tecnica, nel limite massimo di 200.000 euro annui, al capitolo 742 del bilancio di previsione 2015-2017 della Presidenza del Consiglio di ministri, si segnala preliminarmente che il citato capitolo reca la capienza necessaria per la sola annualità 2015, ma non per le annualità 2016 e 2017, che, invece, presentano risorse pari, rispettivamente, a 166.594 e a 144.292 euro. Su tale aspetto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Appare, altresì, opportuno che il Governo assicuri che l'eventuale utilizzo delle risorse dianzi menzionate non comprometta la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.